


Forniture all'estero e antiriciclaggio:

Antiriciclaggio e Compliance nelle Operazioni con l'Estero

Questa presentazione analizza il rapporto tra operazioni internazionali, obblighi antiriciclaggio e gestione del credito, con particolare attenzione ai rischi che emergono nei rapporti commerciali con clienti, fornitori e controparti estere.

Petrillo Gaetano

Dottore Commercialista e Revisore Legale



Sintesi della normativa italiana ed europea in materia di antiriciclaggio nelle operazioni con l'estero

Premessa

La disciplina antiriciclaggio applicabile alle operazioni con l'estero si colloca all'intersezione tra normativa europea, normativa interna di recepimento, disciplina sulle sanzioni finanziarie internazionali, obblighi di tracciabilità dei flussi e presidi di cooperazione amministrativa e informativa. In tale ambito, il rischio non deriva soltanto dalla provenienza o destinazione transfrontaliera dei fondi, ma dalla combinazione tra fattori soggettivi, oggettivi e geografici che possono aumentare l'opacità dell'operazione, ostacolare la ricostruzione della titolarità effettiva o dissimulare l'origine illecita delle risorse.

In una prospettiva di analisi e valutazione del rischio, le operazioni con l'estero presentano, per loro natura, un livello di esposizione superiore rispetto alle operazioni meramente domestiche, poiché implicano più frequentemente:

- **l'intervento di intermediari esteri**
- **l'utilizzo di giurisdizioni a rischio o non cooperative**
- **la difficoltà di verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dello scopo economico dell'operazione**
- **la possibile interposizione di strutture societarie complesse**
- **la frammentazione dei flussi finanziari in più Paesi**
- **il rischio di elusione di sanzioni internazionali o misure restrittive**

1. Quadro normativo europeo

1.1 Direttive antiriciclaggio dell'Unione europea

La normativa europea antiriciclaggio si è evoluta progressivamente attraverso una serie di direttive che hanno imposto agli Stati membri l'adozione di misure di prevenzione, identificazione e segnalazione delle operazioni sospette. In particolare, il sistema si fonda sulle direttive AML che hanno progressivamente:

Approccio basato sul rischio

rafforzato l'approccio basato sul rischio

Soggetti obbligati

ampliato il novero dei soggetti obbligati

Adeguate verifica

esteso gli obblighi di adeguata verifica della clientela

Titolarità effettiva

introdotto regole più stringenti sulla titolarità effettiva

Cooperazione FIU

intensificato la cooperazione tra Financial Intelligence Units

Paesi terzi

previsto misure rafforzate nei confronti dei Paesi terzi ad alto rischio

Nel contesto delle operazioni con l'estero, assumono particolare rilievo i principi europei secondo cui:

- i rapporti e le operazioni che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio richiedono misure rafforzate di adeguata verifica
- le informazioni sul titolare effettivo devono essere adeguate, accurate e aggiornate
- l'assetto organizzativo dei soggetti obbligati deve essere proporzionato al rischio, con procedure specifiche per i flussi transfrontalieri
- le operazioni complesse, insolitamente elevate o prive di chiara giustificazione economica devono essere oggetto di particolare attenzione

1.2 Regolamenti europei e trasferimenti di fondi

Accanto alle direttive, rilevano i regolamenti europei direttamente applicabili in materia di tracciabilità dei trasferimenti di fondi e di informazioni che devono accompagnare i pagamenti. La finalità è consentire la ricostruzione della catena del trasferimento, individuando:

Ordinante

l'ordinante

Beneficiario

il beneficiario

Intermediari

gli intermediari coinvolti

Provenienza e destinazione

la provenienza e la destinazione dei fondi

Per le operazioni con l'estero, tale disciplina è decisiva, poiché mira a impedire che il trasferimento transfrontaliero venga utilizzato per spezzare la continuità informativa o occultare il reale soggetto economico dietro il pagamento.



1.3 Misure restrittive e sanzioni finanziarie internazionali

Sul piano europeo, assumono rilievo anche i regolamenti in materia di sanzioni economiche e finanziarie adottati nei confronti di Stati, entità, persone fisiche o giuridiche. Nelle operazioni con l'estero, il controllo antiriciclaggio non può essere disgiunto dalla verifica del rispetto delle misure restrittive, poiché un'operazione apparentemente lecita può integrare:

- **elusione di sanzioni**
- **messa a disposizione indiretta di fondi a soggetti designati**
- **schermatura del beneficiario reale mediante soggetti interposti**
- **utilizzo di società veicolo o conti di transito in Paesi terzi**

Sotto il profilo del rischio, la presenza di collegamenti con Paesi sanzionati o con soggetti inseriti in liste restrittive impone un livello massimo di attenzione, con verifica rafforzata e possibile blocco o astensione dall'operazione secondo la disciplina applicabile.

2. Quadro normativo italiano

2.1 Decreto legislativo n. 231 del 2007

Il fulcro della disciplina italiana antiriciclaggio è rappresentato dal decreto legislativo n. 231 del 2007, come successivamente modificato, che recepisce la normativa europea e struttura il sistema preventivo nazionale. Tale decreto disciplina:

- i soggetti obbligati
- l'adeguata verifica della clientela
- gli obblighi di conservazione
- la segnalazione di operazioni sospette
- le limitazioni all'uso del contante
- i controlli interni, le procedure e la formazione
- i poteri delle autorità competenti

Con riguardo alle operazioni con l'estero, la disciplina impone che il soggetto obbligato valuti il rischio tenendo conto, fra gli altri elementi, di:

- **area geografica di residenza o stabilimento del cliente**
- **Paese di provenienza o destinazione dei fondi**
- **natura transfrontaliera del rapporto**
- **presenza di strutture societarie opache**
- **incoerenza tra operazione, profilo economico del cliente e finalità dichiarata**

L'impostazione è chiaramente risk-based: non tutte le operazioni con l'estero sono sospette, ma ogni operazione transfrontaliera richiede un vaglio più penetrante quando emergano anomalie soggettive, geografiche o finanziarie.

2.2 Adeguata verifica della clientela

L'adeguata verifica costituisce il presidio centrale. Essa implica:

O1

Identificazione del cliente

identificazione del cliente

O3

Titolare effettivo

identificazione del titolare effettivo

O5

Scopo e natura

acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o dell'operazione occasionale

O2

Verifica dell'identità

verifica dell'identità del cliente

O4

Verifica del titolare effettivo

verifica del titolare effettivo

O6

Controllo costante

controllo costante nel corso del rapporto

Nelle operazioni con l'estero, tali obblighi diventano più complessi, perché occorre accertare con maggiore rigore:

- **la reale catena partecipativa di società estere**
- **l'assetto di controllo in giurisdizioni con scarsa trasparenza**
- **la ragione economica del trasferimento internazionale**
- **la coerenza tra attività del cliente e Paese coinvolto**
- **l'eventuale interposizione fiduciaria o trust**

Quando il cliente, il titolare effettivo, il beneficiario o il Paese coinvolto presentano un rischio elevato, l'ordinamento richiede misure rafforzate di adeguata verifica.

2.3 Misure semplificate, ordinarie e rafforzate

La disciplina italiana distingue tra:

Misure semplificate nei casi di rischio basso	Misure ordinarie nei casi ordinari
Misure rafforzate nei casi di rischio elevato	

Per le operazioni con l'estero, il livello rafforzato è generalmente pertinente quando ricorrano uno o più dei seguenti elementi:

- coinvolgimento di Paesi terzi ad alto rischio
- strutture giuridiche particolarmente complesse
- operazioni di importo rilevante non coerenti con il profilo del cliente
- catene di pagamento con più intermediari senza chiara ragione
- utilizzo di conti esteri di transito
- presenza di persone politicamente esposte, specie se estere
- difficoltà nell'individuazione del titolare effettivo
- incongruità documentale o riluttanza del cliente a fornire informazioni

Le misure rafforzate possono richiedere, sul piano operativo:

- acquisizione di documentazione aggiuntiva
- approfondimento sull'origine dei fondi e del patrimonio
- approvazione da parte di livelli superiori della struttura organizzativa
- intensificazione del monitoraggio delle operazioni
- verifica della plausibilità economica e commerciale dell'operazione

Low-Risk Measures



Standard Operations



High-Risk International Transactions



2.4 Segnalazione di operazioni sospette

La segnalazione di operazioni sospette rappresenta uno degli obblighi più rilevanti. Essa sorge quando il soggetto obbligato sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso, siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio, autoriciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Nel caso delle operazioni con l'estero, gli indici sintomatici possono comprendere:

- **trasferimenti da o verso giurisdizioni prive di apparente collegamento con l'attività del cliente**
- **frazionamento dei pagamenti internazionali**
- **uso di causali generiche o economicamente inconsistenti**
- **triangolazioni tra più Paesi**
- **uso di società neocostituite o inattive**
- **discrepanze tra documentazione commerciale e flussi finanziari**
- **rientro dei fondi con modalità non coerenti con la transazione originaria**
- **impiego di soggetti terzi non giustificati nel regolamento del pagamento**

L'obbligo di segnalazione non presuppone la certezza dell'illecito, ma una valutazione professionale fondata su elementi oggettivi e soggettivi, apprezzati nel contesto complessivo dell'operazione.



2.5 Limiti all'uso del contante e tracciabilità

Un ulteriore profilo della disciplina italiana concerne le limitazioni all'uso del contante e l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti. Sebbene le operazioni con l'estero avvengano frequentemente tramite canali bancari, il rischio antiriciclaggio aumenta quando il trasferimento internazionale si accompagna a:

Contante

prelievi o versamenti in contante

Conversione

conversione in strumenti facilmente trasferibili

Terzi

utilizzo di terzi per il regolamento

Compensazione informale

ricorso a schemi di compensazione informale

La tracciabilità, pertanto, non è solo requisito formale, ma elemento sostanziale per ricostruire il percorso dei fondi e verificare la coerenza dell'operazione.

3. Operazioni con l'estero: criteri di analisi e valutazione del rischio

3.1 Approccio generale

L'analisi del rischio nelle operazioni con l'estero deve essere condotta secondo una logica integrata, che consideri congiuntamente:



Rischio geografico

rischio geografico



Rischio soggettivo

rischio soggettivo



Rischio operativo

rischio operativo



Rischio di prodotto o servizio

rischio di prodotto o servizio



Rischio documentale

rischio documentale



Rischio economico-finanziario


rischio economico-finanziario



Rischio di elusione sanzionatoria

rischio di elusione sanzionatoria

L'elemento estero, di per sé, non determina automaticamente il carattere illecito dell'operazione, ma costituisce un fattore di vulnerabilità che può amplificare il rischio complessivo.



3.2 Rischio geografico

Il rischio geografico è centrale. Esso cresce quando l'operazione coinvolge:

- Paesi terzi ad alto rischio sotto il profilo AML/CFT
- giurisdizioni con scarsa trasparenza societaria
- Paesi caratterizzati da alti livelli di corruzione o criminalità organizzata
- Stati oggetto di sanzioni internazionali o misure restrittive
- ordinamenti con sistemi di cooperazione amministrativa deboli o inefficaci
- territori frequentemente utilizzati come hub finanziari di transito

La valutazione non può arrestarsi alla mera localizzazione formale del conto o della società, ma deve riguardare il collegamento economico sostanziale dell'operazione con il territorio estero coinvolto.



3.3 Rischio soggettivo

Sotto il profilo soggettivo, il rischio aumenta quando il cliente o il titolare effettivo:

- presenta assetti proprietari complessi o multilivello
- risiede o opera in più giurisdizioni senza evidente giustificazione
- utilizza fiduciari, nominee, trust o schermi societari
- è persona politicamente esposta
- ha precedenti anomalie operative o reputazionali
- manifesta reticenza nel fornire informazioni

Nelle operazioni con l'estero, il corretto accertamento del titolare effettivo è spesso il punto più critico. L'opacità della struttura proprietaria può essere funzionale a occultare collegamenti con soggetti sanzionati, evasori, corrotti o appartenenti a circuiti criminali.

3.4 Rischio oggettivo dell'operazione

Sul piano oggettivo, rilevano:

Importo

importo dell'operazione

Frequenza

frequenza e serialità dei trasferimenti

Coerenza

assenza di coerenza con il profilo economico del cliente

Complessità

complessità della catena dei pagamenti

Conti esteri

impiego di conti in Paesi diversi da quelli delle controparti commerciali

Discordanza

discordanza tra contratto, fattura, trasporto e regolamento finanziario

Giustificazione

operazioni prive di adeguata giustificazione economica

Un'operazione con l'estero è maggiormente rischiosa quando la struttura del pagamento appare più complessa del necessario rispetto allo scopo dichiarato.



3.5 Rischio documentale

Le operazioni internazionali richiedono un controllo documentale più accurato. Costituiscono segnali di rischio:

- documenti incompleti, incoerenti o di dubbia autenticità
- contratti generici o standardizzati senza reale contenuto economico
- fatture non allineate alle merci o ai servizi dichiarati
- assenza di documentazione doganale, di trasporto o commerciale
- traduzioni non asseverate o prive di affidabilità
- mancata corrispondenza tra i soggetti indicati nei documenti e quelli che eseguono o ricevono il pagamento

Il profilo documentale è essenziale perché il riciclaggio transnazionale si avvale spesso della simulazione cartolare di rapporti economici leciti.

4. Principali presidi applicabili alle operazioni con l'estero

4.1 Verifica del titolare effettivo

Nelle operazioni con l'estero, la verifica del titolare effettivo deve essere particolarmente incisiva. Non è sufficiente fermarsi al dato formale risultante da certificazioni societarie estere, quando il contesto suggerisca l'esistenza di interposizioni. Occorre accertare, per quanto possibile:

 **chi possiede o controlla in ultima istanza la società**

 **chi impartisce le decisioni sostanziali**

 **chi beneficia realmente dell'operazione**

 **se esistano collegamenti con trust, fondazioni, nominee o società veicolo**

4.2 Verifica dell'origine dei fondi e della fonte della ricchezza

Quando il rischio è elevato, è necessario approfondire:

- l'origine dei fondi impiegati nell'operazione
- la fonte della ricchezza del cliente o del titolare effettivo
- la relazione tra la provvista e l'attività economica dichiarata
- l'eventuale passaggio dei fondi attraverso giurisdizioni di transito

Nelle operazioni internazionali, questa verifica è particolarmente rilevante in presenza di investimenti, finanziamenti infragruppo, consulenze internazionali, royalties, trasferimenti tra società collegate e pagamenti per servizi immateriali.



4.3 Controllo costante del rapporto

L'elemento estero impone un monitoraggio continuo del rapporto, volto a verificare:

- **l'evoluzione del profilo operativo del cliente**
- **la ricorrenza di pagamenti verso nuovi Paesi**
- **la variazione improvvisa di importi o frequenza**
- **l'apparizione di nuove controparti non coerenti**
- **modifiche negli assetti societari o nei titolari effettivi**


Il controllo costante è funzionale a cogliere non solo l'anomalia del singolo atto, ma anche la progressione di uno schema operativo di riciclaggio.

5. Profili di rischio tipici nelle operazioni con l'estero

I principali scenari di rischio includono:

- **sovrà o sottofatturazione internazionale, finalizzata a trasferire valore in modo occulto**
- **triangolazioni commerciali con Paesi terzi non giustificati**
- **società cartiere estere prive di reale struttura operativa**
- **pagamenti per servizi immateriali di difficile verificabilità**
- **prestiti infragruppo usati per schermare movimenti di fondi**
- **rientro dei capitali con causali formalmente lecite ma economicamente inconsistenti**
- **schermatura del beneficiario reale tramite trust, fiduciari o nominee**
- **elusione di sanzioni internazionali mediante interposizioni in Paesi non direttamente sanzionati**
- **uso strumentale di conti di transito presso intermediari di differenti giurisdizioni**

Tali scenari non hanno valore automaticamente incriminante, ma assumono rilevanza quando si accompagnano a incoerenze soggettive, economiche e documentali.



6. Valutazione conclusiva del rischio

In termini valutativi, le operazioni con l'estero devono essere considerate come area ad elevata attenzione preventiva, poiché la dimensione transnazionale incrementa la possibilità di:

- **frammentazione del controllo informativo**
- **occultamento della titolarità effettiva**
- **impiego di giurisdizioni opache**
- **simulazione di rapporti commerciali**
- **reinserimento nel circuito legale di proventi illeciti**
- **finanziamento del terrorismo o aggiramento di misure restrittive**

Ne consegue che l'adeguatezza del presidio antiriciclaggio dipende dalla capacità di coniugare:

Verifica formale

verifica formale dei dati identificativi

Comprensione sostanziale

comprensione sostanziale dell'operazione

Coerenza economica

valutazione della coerenza economica

Rischio geografico

scrutinio del rischio geografico

Titolare effettivo

controllo del titolare effettivo

Monitoraggio dinamico

monitoraggio dinamico dei flussi

In questa prospettiva, il criterio decisivo non è la sola esistenza di un collegamento con l'estero, ma la plausibilità economico-giuridica dell'operazione nel suo complesso, letta alla luce del profilo del cliente, della provenienza e destinazione dei fondi, della struttura del pagamento e del grado di trasparenza della controparte.

7. Schema sintetico dei fattori di rischio

Fattore	Indicatori principali	Impatto sul rischio
Geografico	Paesi ad alto rischio, sanzionati, non cooperativi, opachi	Alto
Soggettivo	Titolare effettivo non chiaro, PEP, fiduciari, trust	Alto
Operativo	Triangolazioni, conti di transito, frazionamento	Alto
Economico	Operazioni incoerenti con il profilo del cliente	Medio/Alto
Documentale	Contratti o fatture generiche, dati incoerenti	Alto
Finanziario	Origine dei fondi non chiarita, flussi seriali anomali	Alto



8. Considerazione finale

Sul piano sistematico, la normativa italiana ed europea in materia di antiriciclaggio nelle operazioni con l'estero impone una lettura sostanziale, e non meramente formale, dei flussi transfrontalieri. La prevenzione effettiva del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo richiede infatti che il soggetto obbligato, e più in generale l'interprete, non si limiti a verificare l'apparente regolarità documentale dell'operazione, ma accerti se il trasferimento internazionale sia realmente coerente con la funzione economica dichiarata, con la struttura del cliente e con il contesto geografico e soggettivo in cui si inserisce.

Grazie per l'attenzione!

Domande e Risposte

Dott. Gaetano Petrillo

